COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia di CALTANISSETTA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL TRIENNIO 2015 - 2017

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:

– D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli artt. 2, comma 2, 5, 7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45, commi 3 e 4;

– D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare artt. 16, 23 e 31;

– D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene – anche con norme di interpretazione autentica – sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;

– D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare articolo 9, commi 1, 2bis, 17 e 21;

– Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato alla Riforma Brunetta – D.Lgs. 150/2009), adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 del 20/05/2014;

– Sistema di Valutazione del personale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 252 del 24/12/2013;

– CCNL comparto Regioni-Autonomie Locali vigenti.

2. Le parti si danno reciproco atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo "correttivo" D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione della prestazione individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (e interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno di cui alla dotazione organica - ivi compreso il personale comandato o distaccato.

2. Esso ha validità triennale ed i suoi effetti decorrono dal 01.01.2015.

3. E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.

4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale – di norma in occasione della stipula dell'accordo di cui al comma 3 dell'articolo precedente -, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.

2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla richiesta.
3. L'eventuale accordo di interpretazione è soggetto alla stessa procedura di stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo.

Art 5 -Materie oggetto di contrattazione decentrata

Le materie attualmente rimesse a contrattazione decentrata integrativa ai sensi delle vigenti disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro sono così individuate:

a) criteri di ripartizione e destinazione delle risorse decentrate;
b) criteri, fattispecie, valori e procedimento per la corresponsione delle indennità non esaustivamente disciplinate dal CCNL, per le quali vi sia espresso richiamo alla contrattazione";
c) criteri delle forme di incentivazione previste da specifiche disposizioni di legge;
d) criteri generali per l'attribuzione del premio di efficienza.

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

CAPO I – RISORSE E PREMIALITA'

Art. 6 – Quantificazione delle risorse

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione (vedi allegato A).
2. Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili – nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti – solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità. L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale.
3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili) possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni necessarie e legittimanti le seguenti:

a) elaborazione di un apposito progetto che dimostri sempre l'esistenza di obiettivi di miglioramento o l'implementazione di nuove attività (non possono essere riproposti o reiterati obiettivi già conseguiti in anni precedenti), in termini non generici, ma di concreti risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento determinanti una oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; detti risultati devono essere sfidanti in quanto possano essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante del personale coinvolto, da comunicare alle OO.SS. entro 30 giorni dall'approvazione;
b) incentivazione della prestazione del solo personale direttamente interessato e coinvolto;
c) stanziamento in bilancio in misura ragionevole rapportato alla entità (valorizzabile) dei previsti incrementi quantitativi e/o qualitativi di servizi;

d) verifica intermedia del grado di raggiungimento dell'obiettivo;
e) accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte dell'Organismo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
f) garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica dei risultati raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi di servizi, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento della prestazione;
g) previsione che, in caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e risultati predetti l'importo previsto per il loro finanziamento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possano essere utilizzati per il finanziamento di altri istituti del trattamento economico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l'Ente.

Art.7 – Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel triennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono individuati i seguenti strumenti di premialità:
a) i compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. "produttività"), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del sistema di valutazione adottato dall'Ente;
b) le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibili e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti imposti dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), istituto per il quale si applica il Sistema di valutazione adottato dall'Ente;
c) le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15, comma 1, lettere d) e k) del CCNL 01.04.1999 (si veda successivo Capo V).

CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 8 – Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
e) in base ai principi dell'art. 18 del D.Lgs. 150/2009 il sistema di valutazione del personale dell'ente è improntato dai seguenti principi:
-la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti;
-la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate;
-il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dagli Organismi di Valutazione;
f) fino alla stipulazione del prossimo CCNL, non si applica il sistema di valutazione in "fasce di merito" fermo rimanendo che "deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale".
2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali:
a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
b) le risorse - attraverso il sistema di valutazione - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni;
c) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui – dalla prestazione lavorativa del dipendente – discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di

valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
d) la prestazione individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;
e) il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.
3. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di "produttività", oltre che le risultanze del sistema di valutazione, la categoria di appartenenza, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.
4. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmente ridotto, anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno per una durata complessivamente superiore a 6 giorni.
La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni.
Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie:
- i giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenza
- congedo ordinario;
- permessi per nascita di figli e lutto;
- permessi per donazione di sangue;
- congedo per maternità (obbligatoria)

5. Non partecipano alla distribuzione delle risorse i lavoratori assunti a tempo indeterminato relativamente al periodo di prova, in caso di mancato superamento dello stesso, mentre i lavoratori assunti a tempo determinato inclusi nella dotazione organica partecipano eventualmente alla ripartizioni per il solo periodo eccedente la durata del periodo di prova previsto per la categoria in cui sono stati collocati. Si deroga al periodo di prova quando il dipendente a tempo determinato abbia prestato servizio similare presso lo stesso Ente.
Sono altresì esclusi dalla ripartizione i lavoratori che non abbiano prestato servizio effettivo nel corso dell'anno per almeno tre mesi continuativi e per i quali non sia pertanto possibile esprimere una valutazione.

CAPO III – PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Art.9 – Criteri generali

1. L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs.150/2009.
Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate *alla* progressione orizzontale all'interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 6.
Gli importi utilizzati per le progressioni orizzontali non vengono detratti dal fondo in parola nel caso di: cessazioni dal servizio, progressioni verticali o re- inquadramenti comunque determinati del personale interessato. In tal modo le relative risorse risultano disponibili per le finalità stabilite in apposita contrattazione integrativa da svolgersi nell'anno successivo.
Non vengono detratti, inoltre, gli importi determinati dalla posizione economica in godimento all'interno della categoria del personale assunto con processi di mobilità esterna.
Infine gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del" fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario. Infatti gli incrementi economici delle diverse posizioni all'interno della categoria professionale non sono compresi tra gli incrementi contrattuali destinati al finanziamento del salario accessorio, ma tra quelli destinati al finanziamento del trattamento tabellare.
2. In sede di accordo annuale di cui al precedente art. 2, comma 3, saranno definite le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale e la relativa ripartizione tra le categorie.
3. Il valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.

4. Le parti convengono che, nel periodo di vigenza delle limitazioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 21 del D.L. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), non si effettueranno progressioni economiche orizzontali, nemmeno ai fini giuridici.

CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A PECIFICHE/PARTICOLARIRESPONSABILITA'

Art. 10 – Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi accessori di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, se non automatica in quanto coincidente con la funzione ricoperta (anche a seguito di nomina), sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Area.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
5. Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza periodica, almeno annuale, a cura del competente Responsabile di Area.
7. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmente definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2, comma 3, in caso di mancata definizione saranno erogate con le medesime modalità dell'anno precedente.

ART.11 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ' DI COMPARTO BIENNIO 2003/2004/2005.

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 del CCNL del 22.0.2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni previste nel piano annuale delle assunzioni destinate alla copertura di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. Egualmente non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o contratto di formazione e lavoro.
Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22.1.2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

ART. 12 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ' DI RISCHIO TURNO DISAGIO MAGGIORAZIONE ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO/NOTTURNO E MANEGGIO VALORI.

L'indennità di rischio, in applicazione della disciplina dell'art. 37 del CCNL del 14.09.2000, è corrisposta:
al personale che offre prestazioni lavorative comportanti condizioni di particolare esposizione al rischio previste dal D.P.R.25.06.1983, n.347 (è esclusa la cumulabilità dì tale indennità con lo svolgimento di attività particolarmente disagiate);

- è quantificata in complessivi €.30,00 mensili (art. 41 CCNL del 22.1.2004);
- compete solo per i periodi di effettiva esposizione al rischio;

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/2008 la misura dell'indennità va rapportata a 1/26 pro die. (assenze per malattia)
Si individuano i seguenti profili professionali cui compete l'indennità di rischio in presenza delle condizioni di cui al comma precedente:

- Operai
- Autisti di Mezzi Pesanti

2. Ai sensi dell'art.22 del CCNL 14/09/2000 l' Ente istituisce in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, turni giornalieri di lavoro.
I compensi per l'indennità di turnazione saranno corrisposi solo se le turnazioni siano distribuite nell'arco del mese in modo da realizzare una equilibrata e avvicendata distribuzione del personale in relazione alle esigenze di servizio.
Al fine di monitorare l'esatta applicazione dell'istituto, il responsabile di Area interessato dovrà indicare su base mensile nell'atto di liquidazione oltre i nominativi dei dipendenti interessati, il numero dei turni effettuati distinto in antimeridiani, pomeridiani, se previsti notturni, festivi domenicali e infrasettimanali.
I servizi pubblici per i quali è stabilita la turnazione sono:
- Polizia Municipale

3.L'indennità per orario notturno, festivo, e festivo/notturno, in applicazione dell'art. 24, comma 5, del CCNL del 14.9.2000, è rispettivamente corrisposta:
a. nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario notturno o festivo con una maggiorazione della retribuzione oraria del 20%;
b. nel caso di prestazione lavorativa ordinaria, anche in assenza di rotazione per turno, in orario festivo/notturno con una maggiorazione della retribuzione oraria del 30%.
Tale indennità è corrisposta con cadenza mensile dopo aver accertato i servizi effettivamente svolti.
4.Indennità di disagio per articolazione flessibile dell'orario di lavoro. L'indennità è corrisposta al personale che sia chiamato a modifiche dello schema orario di lavoro, svolte di norma in orari non coincidenti con gli ordinari orari di servizio, negli importi a margine di ciascuna categoria indicati, e saranno erogate previa acquisizione della documentazione fornita da parte del responsabile di servizio attestante la corrispondenza della prestazione resa:

- Fino a 15 giorni mensili € 15,00.
- da 20 giorni mensili € 20,00.

a-. Ai dipendenti che svolgono attività connotate dal particolare **disagio** connesso all'espletamento di servizi "su chiamata" (a titolo di semplificazione: operai addetti alla manutenzione, etc..) al di fuori dell'orario di lavoro compete, oltre al trattamento del lavoro straordinario un'indennità di disagio per ogni intervento.
L'indennità in oggetto compete nei seguenti casi:
la prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per:
- fronteggiare eventi eccezionali o che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità;
- garantire il servizio di stato civile in tutti i casi disciplinati dall'ordinamento dello stato civile;
- assicurare lo svolgimento di manifestazioni, eventi, cerimonie o adempimenti di carattere istituzionale purché il dipendente sia richiamato in servizio al di fuori del proprio orario.

L'importo dell'indennità è così determinato:
€. 15,00 nei giorni feriali
€. 25,00 in orario notturno, nei giorni festivi o non lavorativi
La chiamata deve essere effettuata dal Responsabile di riferimento e/o trattandosi di evento non prevedibile dal Sindaco, dall'Assessore di reparto, da Responsabili anche non di Area e dal Segretario Comunale.

4 Al personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio valori di cassa compete **una indennità annua pari ad € 619,75.**

ART. 13 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ" DI RESPONSABILITÀ' DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI.

1.Per i dipendenti cui sono state attribuite con atto formale le specifiche responsabilità previste dall'art.17, comma 2, lett. I) del CCNL del 1.4.1999, così come integrato dall'art. 36 del CCNL del

22.1.2004, che svolgono le mansioni inerenti alle qualifiche e ai compiti di responsabilità eventualmente affidati, è prevista **una** indennità nella misura massima di € 300,00 annui lordi.
Si individuano i seguenti profili professionali cui compete l'indennità in presenza delle condizioni di cui al comma precedente:

- Ufficiale di stato civile
- Ufficiale di anagrafe
- Ufficiale elettorale

Per la corresponsione e l'applicazione di detta indennità valgono gli stessi criteri generali in caso dì riduzione per rapporto di lavoro a tempo parziale, esclusione, unicità, continuità, fissità e ricorrenza.
La stessa indennità è corrisposta, ai sensi del testo unico ambientale, al Responsabile dell'Osservatorio dei rifiuti, se formalmente nominato.
Le risorse destinate alla corresponsione di tale indennità sono quantificate per l'anno 2015 nell'allegato B del presente contratto;

ART.14 UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI RESPONSABILITA' E DELL'INDENNITA' SPETTANTE AL PERSONALE ASILO NIDO.

1. Ai sensi dell'art.36 del CCNL 2004 il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità di cui all'art.17 comma 2 lett. f del CCNL dell'1.4.1999 per il periodo di vigenza economica del presente contratto è determinata in complessive € **1.032,91**
2. L'importo dell'indennità è pari ad una parte fissa di € 800,00 e una parte variabile fino ad € 232,91 da corrispondere con risorse variabili da reperire dal fondo e assegnate annualmente ai responsabili di area.
Per la determinazione della parte variabile si terrà conto dei seguenti parametri di valutazione:
- concorso fondamentale alle decisioni del Responsabile di Area, che implica conoscenze di tipo altamente specialistico e responsabilità istruttorie, con elevato livello di autonomia, di procedimenti particolarmente complessi caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni di natura comunicativa, informativa e di confronto: indennità attribuibile oltre l'80% e sino al 100% dell'importo massimo.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario).
4. La detta indennità è attribuita a responsabili dei servizi di cat. D non incaricati di funzioni organizzative e alle assistenti sociali. Inoltre la detta indennità è attribuita ai dipendenti di Categoria C nominati formalmente responsabili di servizi e/o vice Capi Area.
5. Al personale educativo dell'asilo nido competono le indennità di cui all'art.31 delle code contrattuali e dell'art.6 del C.C.N.L. 5.10.2001.

ART. 15 *UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE AL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI REPERIBILITÀ'.*

L'indennità di reperibilità compete al personale effettivamente adibito al servizio di pronta reperibilità, secondo la disciplina dell' art.23 delle code contrattuali la cui efficacia deve intendersi annualmente condizionata dalle disponibilità finanziarie all'uopo destinate dalla contrattazione decentrata.
Si individuano i seguenti profili professionali cui compete l'indennità di reperibilità in presenza delle condizioni di cui al comma precedente:
Dipendenti Ufficio Stato Civile

ART. 16 UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' di Capo gabinetto del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

Ai sensi del vigente regolamento degli uffici e dei servizi ai dipendenti individuati con provvedimento sindacale posti alle dirette dipendenze del Sindaco e del Presidente del consiglio

compete una indennità annua nella misura fissa € 1.000,00 stabilita per il periodo di validità del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, da ripartire in egual misura tra i componenti degli uffici stessi, indipendentemente dal numero.

ART. 17 UTILIZZO DELLE RISORSE DESTINATE A COMPENSARE L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DEI MESSI NOTIFICATORI.

Ai messi notificatori è corrisposta una indennità fissa pari ad € 516,00 cad. sia per il disagio che per l'anticipazione delle spese dì carburante per lo svolgimento del lavoro d'ufficio con l'uso dei propri automezzi anche fuori dal normale orario di servizio.

Schematicamente l'impiego delle risorse stabili per l'anno 2015 è riassunto nell'Allegato B.
Gli atti di liquidazione delle indennità per gli istituti di cui agli articoli precedenti, non soggetti a valutazione, sono predisposti dall'ufficio personale e firmati dai responsabili di area competenti che preventivamente individuano i destinatari (se non individuati in specifici atti) e ne attestano l'effettiva prestazione.

CAPO V UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI

Le parti convengono di destinare le risorse variabili al finanziamento degli istituti discrezionali o comunque oggetto di valutazione da cui conseguano compensi o indennità non predeterminate dalle norme dei contratti collettivi nazionali.

CAPO VI – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 18 – Compensi previsti da particolari disposizioni di legge

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d) e k) del CCNL 01.04.1999, ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato possono essere erogati emolumenti ai sensi dei specifici regolamenti vigenti nell'ente o da apposite Leggi.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 – Telelavoro (lavoro a distanza)

1: I dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 14.09.2000, possono partecipare ai progetti di produttività e saranno assoggettati alla valutazione finale prevista dalla vigente regolamentazione in materia.

Art. 20 – Personale comandato o distaccato

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla Dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle selezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

Art. 21 – Personale in gestione associata

1. Nel caso di gestione associata di funzioni e/o servizi potranno essere concordate delle specifiche integrazioni al presente contratto collettivo decentrato.

Art. 22 – Piani di razionalizzazione

1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comune può adottare il piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento (compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche) ai sensi dell'art. 16 commi 4, 5 e 6 del D.L. n. 98 del 06/07/2011.
2. I piani dovranno indicare la spesa sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate e i correlati obiettivi in termini fisici e finanziari.
3. Le eventuali economie effettivamente realizzate possono essere utilizzate annualmente nell'importo massimo del 50% per la contrattazione integrativa. Di tale economia il 50% sarà

destinato all'erogazione dei premi previsti dall'art. 19 del D.Lgs 150/2009 in particolare al personale direttamente coinvolto.
4. I risparmi conseguiti sono utilizzabili solo se a consuntivo è stato accertato, per ogni anno, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa e vengono realizzati i conseguenti risparmi.
5. I risparmi sono certificati dall'organo di controllo.

Art.23- Banca delle ore

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina dell'articolazione dell'orario di servizio e di lavoro, la presente norma regola l'istituzione ed il funzionamento della "Banca delle ore" di cui all'art.38 bis del CCNL 14.9.2000.
2.Ai sensi dell'art.38 bis del CCNL/2000 presso il comune di Mussomeli è istituita la banca delle ore per consentire, a richiesta del dipendente, di fruire di permessi compensativi delle prestazioni di lavoro straordinario preventivamente autorizzate e concordate, escludendo qualsiasi forma di remunerazione.
3.L'ufficio presenze del personale è tenuto a contabilizzare individualmente per ciascun lavoratore le prestazioni straordinarie autorizzate ed effettuate nel corso dell'anno da computarsi nell'ambito della banca delle ore, nel limite annuo individuale di 90 ore per tutto il personale e di 180 ore per i profili professionali per i quali è richiesto il servizio esterno, da utilizzarsi dal dipendente interessato entro la fine dell'anno successivo a quello di maturazione. Nel conteggio complessivo non andrà calcolato il riposo compensativo di cui all'art.24 del CCNL/2000 (attività prestata in giorno festivo).
4.Le prestazioni di lavoro straordinario autorizzate e accantonate nella banca delle ore, per le quali il dipendente intende chiedere di fruire di riposi compensativi, possono essere cumulate sino ad usufruire di un permesso corrispondente all'intero orario lavorativo della giornata; non possono essere concesse più di 7 giornate consecutive.

Art.24- Orario plurisettimanale

1.Ai sensi dell'art.17, comma 4, lettera b del CCNL/1995 è possibile riferire la durata dell'orario normale settimanale di lavoro alla media in un periodo plurisettimanale.
Tale articolazione oraria consiste nella possibilità di programmare, per un arco temporale più ampio (mensile o plurimensile) una diversa distribuzione del tempo di lavoro ordinario dei dipendenti (36 ore settimanali) in modo da aumentare l'orario settimanale nei periodi di maggiore attività e di ridurlo in altri.(es attività legate alle scuole – autista scuolabus- , turni Castello ecc.)
2. Si prevede il recupero della maggiore attività svolta mediante la diminuzione della prestazione oraria giornaliera nel restante periodo dell'anno o con la concessione di riposo giornaliero.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti danno atto che i pagamenti effettuati con il CCDI precedente, non aggiornato ai principi della legge Brunetta, riguardavano prestazioni necessarie e pertanto non soggette a ripetizione (vedi ultima circolare)

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti danno atto che gli articoli relativi a materie soggette, ai sensi degli artt.5 e 9 del d.l.gs. n.165/2001 alla sola informazione di cui al CCDI precedente continuano ad essere applicati dall'amministrazione, se ed in quanto compatibili con la nuova normativa, e si dà per avvenuta l'informazione ai soggetti sindacali

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Le parti danno atto che le RSU aziendali hanno designato quale responsabile dei lavoratori pe la sicurezza nei luoghi di lavoro (RLS) il dipendente Alfonso Piazza.

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

ANNO 2015

RISORSE DECENTRATE STABILI ANNO 2015			IMPIEGO RISORSE STABILI PER FINANZIAMENTO ISTITUTI AVENTI CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITA' - ANNO 2015		
CONTRATTO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO IN EURO**	**CONTRATTO**	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO IN EURO**
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 14 comma 4 - riduzione 3% risorse destinate al lavoro straordinario anno 1999	€ 151.072,69	C.C.N.L. 01/04/1999	Fondo per le progressioni orizzontali consolidato ***Art. 17 comma 2 - lettera b***	€ 90.968,47
	Eventuali risparmi derivanti, per l'anno 2000, dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14			*Turnazione e Maggiorazione Oraria (VV.UU.)* ***Art. 17 comma 2 lettera d e Art. 17 comma 2 lettera d***	€ 11.757,42
	Art. 15 comma 1 lettera a) risorse ex art. 31 comma 2			*Maggiorazione oraria Necrofori* ***Art. 17 comma 2 lettera d***	€ 188,00
	Art. 15 comma 1 lettera b) risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio			*Maneggio valori* ***Art. 17 comma 2 lettera d***	€ 564,00
	Art. 15 comma 1 lettera c) risparmi di gestione destinati nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio			*Indennità operatori ISTAT CENSIMENTO* ***Art. 17 comma 2 (in aggiunta dal 2009)***	€ -
	Art. 15 comma 1 lettera f) risparmi ex art.2 comma 3 D.Lgs. n. 29/1993				
	Art. 15 comma 1 lettera g) risorse destinate per l'anno 1998 al finanziamento dell'istituto del L.E.D.		C.C.N.L. 14/09/2000	Indennità spettante al personale dell'asilo nido ***Art. 31 comma 7***	€ 3.400,00
	Art. 15 comma 1 lettera h) risorse destinate al finanziamento dell'indennità di direzione e di staff per il personale ex VIII Q.F.				
	Art. 15 comma 1 lettera i) minori oneri derivanti da riduzione di posti di organico del personale con qualif.dirigenziale		C.C.N.L. 22/01/2004	Indennità di comparto consolidata ***Art. 33 comma 4***	€ 50.583,26
	Art. 15 comma 1 lettera j) risorse pari allo 0,52% monte salari anno 1997			Indennità responsabilità di particolari categorie di lavoratori ***Art. 36 commi 1 e 2***	€ 5.656,72
	Art. 15 comma 1 lettera l) risorse del personale trasferito per processi di decentramento e delega di funzioni			Indennità di rischio ***Art. 41***	€ 3.300,00
	Art. 15 comma 1 lettera K) - ISTAT CENSIMENTO			Disagio Messi notificatori	€ 970,08
	Art. 15 comma 2 per un max dell' 1,2% monte salari anno 1997			Indennità Stato civile, elettorale, etc.	€ 1.146,80
	Art. 15 comma 5 risorse da destinare ad incrementi della dotazione organica in relazione all'attivazione di nuovi servizi e/o accrescimento degli esistenti dall'01/01/04			Indennità assistenza agli organi (capo gabinetto Sindaco e presidente C.C.)	€ 1.880,00
	Quota parte compensi per lavoro straordinario destinata al personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative che risulti beneficiato della retribuzione di posizione		C.C.N.L. 01/04/1999	Reperibilità dipendenti Stato Civile (ex risorse variabili - art. 17, comma 2, lettera a)	€ 2.871,00
C.C.N.L. 05/10/2001	Art. 4 comma 1 incremento 1,1% del monte salari anno 1999	€ 23.981,91			
	Art. 4 comma 2 recupero RIA e assegni personali acquisiti al fondo personale cessato con decorrenza 01/01/2005: 6,713,32 confermata + 920,14 del 2015	€ 7.633,46			
C.C.N.L. 22/01/2004	Art. 32 comma 1 incremento 0,62% del monte salari anno 2001	€ 12.385,70		TOTALE	€ 173.285,75
	Art. 32 comma 2 incremento 0,50% del monte salari anno 2001	€ -			
	Art. 32 comma 7 incremento 0,20% del monte salari anno 2001			Quota disponibile da ridistribuire alle superiori risorse	€ 31.734,02
	totale	€ 195.073,76		economia	€ -
Decreto Legge 78/2009	Riduzione personale cessato art.9, comma 2 bis. (di cui riduzione 2011 per € 6,919,43 - € 7,387,60 per il 2012 - € 00 per 2013 e € 7,480,98 per il 2014 + 5.181,27 per il 2015	€ 21.788,01			
TOTALE RISORSE DECENTRATE STABILI		€ 173.285,75	**TOTALE IMPIEGO RISORSE STABILI**		€ 173.285,75

N.B. Il comma 2 bis dell'art.9 del D. L.31 maggio 2010 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122, introduce, per il triennio 1/1/2011- 31/12/2013 il divieto di superamento dell'ammontare delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del corrispondente importo dell'anno 2010.

COSTITUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA'

RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2015			
CONTRATTO	**DESCRIZIONE**	**IMPORTO IN EURO**	
	RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE		
C.C.N.L. 01/04/1999	Art. 15 comma 1 - lettera d) (sostituito da art. 4 comma 4 CCNL 05/10/2001) somme derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997: *economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati*	€	-
	Art. 43 comma 4 - le amministrazioni individuano le prestazioni non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto	€	-
	Art. 43 comma 5 - i titolari di centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmi di gestione da conseguire in ciascun esercizio	€	-
	Art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001 risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale	€	-
	Art. 15 - comma 5 - risorse necessarie a sostenere oneri del trattamento economico accessorio in caso di attivazione di nuovi servizi e processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento di quelli esistenti……	€	-
	Art. 59 comma 1 - lettera p) D.Lgs. 446/97 somme corrisposte per l'incentivazione del personale che svolge attività finalizzate al recupero dell'evasione ICI	€	-
	Messi notificatori (Art. 54 CCNL integrativo 14/9/2000)	€	-
	RISORSE VARIABILI NON SOGGETTE AL LIMITE	€	-
	Art. 15 comma 1 lettera K) - ISTAT CENSIMENTO	€	-
	Compensi per liquidazione delle spese nel processo tributario (art. 12 comma 1 lett. b) del D.L. 437/96 convertito in L. 556/96	€	-
	Art. 15 comma 1 - lettera m) risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 a consuntivo anno 2003	€	1.008,05
	Art. 15 comma 4 risparmi di gestione e risorse aggiuntive previo accertamento di servizi di controllo interno	€	-
C.C.N.L. 14/09/2000	Art. 17 - comma 5 - le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo. Economie derivanti dall'anno 2009	€	-
	Economie al 31.12.2014 (al netto degli oneri riflessi)	€	4.347,41
	TOTALE RISORSE DECENTRATE VARIABILI	€	**5.355,46**

IMPIEGO RISORSE DECENTRATE VARIABILI ANNO 2015			
CONTRATTO	**DESCRIZIONE**		**IMPORTO IN EURO**
C.C.N.L. 01/04/1999	**Art. 17 comma 2 lettera a) -Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, di cui:**		€ -
	somme assegnate all'Area Amministrativa	*quota parte indennità responsabilità per n. 3*	€ 698,73
		straordinario su reperibilità stato civile	€ 513,00
	somme assegnate all'Area Finanziaria	*quota parte indennità responsabilità per n.2 dipendenti*	€ 465,82
	Somme assegnate all'Area Vigilanza	*quota parte indennità responsabilità per n.2 dipendenti*	€ 465,82
		indennità per svolgimento attività in particolari giornate(ex festivi, etc…)	€ 2.979,18
	Somme assegnate all'Area TECNICA	*quota parte indennità responsabilità per n.1 dipendenti*	€ 232,91
	TOTALE IMPIEGO RISORSE VARIABILI		€ **5.355,46**

COMUNE DI MUSSOMELI

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2015-2017 e utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015 ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999.

Relazione illustrativa

Modulo 1 - Scheda 1.1 Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		**Preintesa 30.04.2015** **Contratto 03.12.2015**
Periodo temporale di vigenza		**Triennio 2015-2017**
Composizione della delegazione trattante		Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti): Presidente - Segretario Generale Gaetani Liseo Salvatore Componenti - Responsabili delle Aree Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle): FP-CGIL, CISL-FP, UIL-FPL, CSA Regioni e autonomie locali- CISAL/UGL. Firmatarie della preintesa: CGIL/FP-CISL/FP-UIL/FPL Firmatarie del contratto: CGIL/FP-CISL/FP-UGL/FPL
Soggetti destinatari		Personale non dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		a) Fattispecie, criteri, valori e procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 15 e 17 del CCNL 31.3.1999. b) Utilizzo risorse decentrate dell'anno 2015.
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	È stata acquisita la certificazione dell'Organo di controllo interno in data 23/09/2015
		L'organo di controllo interno non ha effettuato nessun rilievo.
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Ai sensi dell'art. 169, comma 3-bis del TUEL e' stato adottato il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 unitamente al Bilancio di Previsione.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 10, comma 8, lettera a) del d.lgs. 33/2013 con atto di GM n. 12 del 30.01.2015.
		Per quanto di competenza e' stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.

Modulo 2 Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione sommaria di quanto disposto dal contratto integrativo

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO II TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - CRITERI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE.
TITOLO III DISPOSIZIONI PARTICOLARI
DICHIARAZIONI CONGIUNTE

B) effetti abrogativi impliciti

Il contratto determina l'abrogazione implicita delle norme del CCDI precedente in contrasto con quelle attuali.

C) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applica il regolamento per la valutazione e la premialità del personale (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 24.12.2013) nonché il Sistema di Valutazione e Misurazione della Performance (approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 252 del 24.12.2013).

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche;

Lo schema di CCDI prevede nuove modalità per le progressioni economiche e in ogni caso esse sono state sospese per il triennio 2011-2013 in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010 e nel 2014 per l'approvazione dell'iter di riequilibrio finanziario dell'ente da parte dei competenti organi (Ministero delle Finanze, Corte dei Conti).

E) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Non sono previsti specifici obiettivi di produttività per l'anno 2015 per l'esigua disponibilità delle risorse variabili.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonina Cordaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4 e 5 del CCNL 1/4/1999, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Relazione tecnico-finanziaria

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il fondo di produttività, in applicazione delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti nel Comparto Regione Autonomie Locali, è stato quantificato dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 195 del 28/09/2015 così come modificata alla voce "economie anno precedente" con determinazione n. 287 del 09/12/2015 a seguito della liquidazione delle indennità del Fondo 2014 nei seguenti importi:

Descrizione	Importo
Risorse stabili	173.285,75
Risorse variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010	5.355,46
Risorse variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 e allocate all'esterno del Fondo	5.936,53
Totale risorse	184.577,74

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate
La parte "storica" del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2015 è stata quantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti, e quantificata in € 195.073,76

Riduzione personale cessato art. 9, comma 2 bis
La riduzione relativa al personale cessato è stata quantificata già dal 2011 per un totale complessivo di € 21.788,01.

Sezione II – Risorse variabili
Le risorse variabili sono così determinate:

Descrizione	Importo
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	
Art. 15, comma 1, lett. k) specifiche disposizioni di legge	
Art. 15, comma 1, lett. m) risparmi straordinario	1.008,05
Art. 15, comma 2	
Art. 15, comma 5 nuovi servizi o riorganizzazioni	
Art. 54 CCNL 14.9.2000 messi notificatori	
Somme non utilizzate l'anno precedente	4.347,41
Altro	

Sezione III– Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo sono:
Le risorse variabili non sottoposte a limitazione di cui all'art. 9, comma 2 bis del d.L. 78/2010 e precisamente:

- Indennità per progettazione pari € 843,75;
- Indennità gruppo piano Legge 328/2000 per € 2.026,29;
- Indennità caricamento pratiche rimborso gas ed ENEL per € 3.066,49

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente contratto somme per totali **€ 144.951,73** relative a:

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	50.583,26
Progressioni orizzontali	90.968,47
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa	
Indennità personale educativo asili nido (art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000)	3.400,00
Indennità per il personale educativo e scolastico (art. 6 CCNL 05.10.2001)	
Altro	
Totale	

Le somme suddette sono effetto di disposizioni dei CC.CC.NN.LL. di comparto e di progressioni economiche orizzontali pregresse.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal contratto somme per complessivi **€ 28.334,02 (parte fissa) + € 5.355,46 (parte variabile)**, così suddivise:

Descrizione	Importo
Indennità di turno	8.369,42
Indennità di rischio	3.300,00
Indennità di disagio	970,08
Indennità di maneggio valori	564,00
Lavoro notturno e festivo	3.576,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999)	5.656,72
Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. i) CCNL 01.04.1999)	1.146,80
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k) del CCNL 01.04.1999	
Produttività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999*	
Quota parte su Indennità specifiche responsabilità (art. 17, comma 2, lett. f) CCNL 01.04.1999) (parte variabile)	1.863,28
Quota parte indennità di reperibilità (parte variabile)	513,00
Indennità Vigili Urbani per lo svolgimento di attività in particolari giornate (festivi, etc…)	2.979,18
Altro	4.751,00

*già dal 2010 non è stato possibile autorizzare lo svolgimento di progetti incentivanti la produttività per mancanza di fondi destinati nella parte variabile.

Sezione III - Destinazioni ancora da regolare

Non sono presenti voci ancora da regolare.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal contratto	144.951,73
Somme regolate dal contratto parte fissa	28.334,02
Somme regolate dal contratto parte variabile	5.355,46
Destinazioni ancora da regolare	0
Totale	178.641,21

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo
Sono state allocate all'esterno del fondo risorse per € 5.936,53 nel modo seguente:

- Indennità per progettazione pari € 843,75;
- Indennità gruppo piano Legge 328/2000 per € 2.026,29;
- Indennità caricamento pratiche rimborso gas ed ENEL per € 3.066,49

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;
Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono tutte finanziate con risorse stabili. Le risorse stabili anno 2015 ammontano a **€ 173.285,75**.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;
Gli incentivi economici sono erogati in base al CCNL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il d.lgs. 150/2009 e con la supervisione del OIV.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)
Per il triennio in corso (2015-2017) non è prevista l'effettuazione di progressioni orizzontali in ragione del blocco disposto dall'art. 9, commi 1 e 21, del d.l. 78/2010. Pertanto non è stato previsto nessuno stanziamento per l'effettuazione di progressioni orizzontali.

Modulo III - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione
Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nei diversi capitoli di spesa del bilancio relativi all'intervento n. 1.01.08.01 "Personale" relativo al servizio "Altri servizi generali". Pertanto, la verifica tra sistema contabile e dei dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato
Il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato di anno in anno con l'applicazione della decurtazione delle somme eccedenti il limite delle somme inserite nel fondo 2010. È stata applicata la riduzione proporzionale corrispondente alla riduzione del personale in servizio (confrontando la semisomma tra il personale presente al 1° gennaio e al 31 dicembre dell'anno di riferimento con quella dell'anno 2010) per un totale complessivo pari ad € 21.788,01.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo
Il totale del fondo come determinato dall'Amministrazione con determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa n. 195 del 28/09/2015 così come modificata alla voce "economie anno precedente" con determinazione n. 287 del 09/12/2015 a seguito della liquidazione delle indennità del Fondo 2014, è impegnato nel bilancio 2015 e precisamente sull'intervento n. 1.01.08.01 "Personale" relativo al servizio "Altri Servizi Generali".
Le somme per oneri riflessi e IRAP sono impegnate nei relativi interventi di spesa. Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
Dott.ssa Antonina Cordaro

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Vincenza Castiglione